

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Emanato il decreto in tema di Country-by-Country Reporting

di Marco Bargagli

Il legislatore ha introdotto nel nostro ordinamento uno **specifico obbligo** a carico della **casa madre residente in Italia**, con l'obiettivo di approntare una specifica **rendicontazione** relativa alle **imprese estere del Gruppo** localizzate nei singoli **Paesi nel mondo** (c.d. *Country-by-Country Reporting*).

Tale **report** dovrà raccogliere una serie di **dati e notizie** con il preciso scopo di **adeguare la normativa domestica** agli *standard internazionali* di riferimento e, segnatamente:

- alla Direttiva n. 2016/881/UE **del Consiglio dell'Unione europea** che, in tema di **scambio di informazioni**, ha modificato la precedente Direttiva n. 2011/16/UE;
- al **rappporto BEPS (Action n. 13)**, denominato “*Guidance on the implementation of transfer pricing documentation and Country-by-Country reporting del 2015*”.

Di conseguenza, la Legge 208/2015 (Stabilità 2016), proprio ai fini di un **adeguamento normativo** rispetto alle **direttive** emanate dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico in **materia di obbligo** delle **imprese multinazionali** di **predisporre e presentare annualmente una rendicontazione** Paese per Paese (*Country-by-Country*), ha imposto la rilevazione di una serie di **dati e notizie** riguardanti **l'attività internazionale posta in essere** e, in particolare, la comunicazione:

- dell'ammontare **dei ricavi e gli utili lordi**;
- delle **imposte pagate e maturate**;
- degli **elementi indicatori di un'attività economica effettiva**.

La trasmissione della **predetta rendicontazione** all'Agenzia delle Entrate dovrà essere effettuata da parte delle **società controllanti, residenti nel territorio dello Stato**, che hanno **l'obbligo di redazione del bilancio consolidato**, con un **fatturato** conseguito **dal gruppo di imprese multinazionali**, nel **periodo d'imposta precedente a quello di rilevazione**, di almeno **750 milioni di euro**, che **non sono** a loro volta **controllate da soggetti diversi dalle persone fisiche**.

Inoltre, per **espressa disposizione normativa**, sono tenute al *report* previsto dall'articolo 1, comma 145, della legge di Stabilità 2016, anche le **società controllate** residenti nel territorio dello Stato, qualora la **società controllante** che ha l'obbligo di **redazione del bilancio consolidato**:

- sia residente in uno Stato che **non prevede la rendicontazione Country-by-Country**;
- non ha in vigore con l'Italia un **accordo che consenta lo scambio delle informazioni**;
- risulti **inadempiente** rispetto all'obbligo dello **scambio delle informazioni** proprio relative alla rendicontazione **Country-by-Country**.

In data **8 marzo 2017**, è stato pubblicato l'atteso decreto ministeriale 23 febbraio 2017 che illustra le **istruzioni operative** e le **modalità di trasmissione** del report **Country-by-Country** agli Uffici dell'Agenzia delle Entrate.

Anzitutto, il citato **decreto ministeriale** (all'articolo 2) indica quali sono i **soggetti obbligati** alla presentazione **della comunicazione in rassegna**, ossia le società:

- **controllanti residenti in Italia** che hanno l'obbligo giuridico di **presentazione del bilancio consolidato** e che **non sono**, a loro volta, controllate da altre società o enti residenti (trattasi quindi della **top holding** residente in Italia);
- che hanno realizzato un **fatturato consolidato di Gruppo**, conseguito nel **periodo d'imposta precedente a quello della comunicazione**, di almeno **750 milioni di euro**.

In **deroga** a tale previsione, **l'obbligo di presentazione** viene confermato anche nei confronti di **altra società controllata** al ricorrere delle seguenti condizioni:

- la **controllante capogruppo del gruppo multinazionale** non è obbligata a presentare la rendicontazione **Country-by-Country** nello Stato **ove ha la residenza fiscale**;
- nella **giurisdizione di residenza fiscale della controllante capogruppo** vige un **accordo internazionale con l'Italia**, ma alla data di scadenza del **termine di presentazione della stessa** non è in vigore uno **specifico accordo qualificante** tra autorità competenti che preveda lo **scambio automatico delle informazioni**;
- la **controllante risultati inadempiente** rispetto all'obbligo dello **scambio delle informazioni**, attuata a livello operativo tramite il *report*.

Con riguardo al **contenuto della documentazione**, il **decreto ministeriale** (all'articolo 4) prevede che per ciascuna giurisdizione in cui opera il Gruppo multinazionale:

- occorre indicare i **dati aggregati** di tutte le **imprese riguardanti i ricavi, gli utili (o le perdite) al lordo delle imposte sul reddito, le imposte sul reddito pagate e maturate, il capitale dichiarato, gli utili non distribuiti, il numero di dipendenti e le immobilizzazioni materiali** diverse dalle **disponibilità liquide** o mezzi equivalenti;
- si deve procedere all'identificazione di ogni **impresa appartenente al medesimo Gruppo** ivi residente o localizzato e la relativa **giurisdizione fiscale di costituzione** o di **organizzazione**, se diversa da quella di residenza, nonché la **natura dell'attività o delle principali attività svolte**.

In merito, le **stabili organizzazioni** devono essere elencate con riferimento alla **giurisdizione fiscale** in cui sono situate, precisando **l'entità giuridica a cui fanno capo**.

Infine, si ricorda che:

- a norma dell'[articolo 5 del decreto ministeriale 23 febbraio 2017](#), la rendicontazione **Country-by-Country** deve essere presentata all'Agenzia delle Entrate entro **i dodici mesi successivi** all'ultimo giorno del periodo di imposta di **rendicontazione del Gruppo multinazionale**;
- l'Agenzia delle Entrate, nell'ambito **dello scambio di informazioni**, provvederà a **trasmettere** ad ogni **altro Stato membro dell'Unione europea** e ad ogni **altra giurisdizione** con la quale è in **vigore un accordo all'uopo previsto**, le **informazioni relative alle imprese appartenenti al Gruppo residenti o aventi una stabile organizzazione in tale altro Stato o giurisdizione**, entro **quindici mesi** dall'ultimo giorno del **periodo di imposta di rendicontazione** del Gruppo multinazionale cui si riferisce il *report Country-by-Country*;
- la **prima rendicontazione**, relativa al periodo di imposta che ha inizio il **1° gennaio 2016** o in data successiva, dovrà essere trasmessa entro **diciotto mesi** dall'ultimo giorno di tale periodo.

Master di specializzazione

FISCALITÀ INTERNAZIONALE: CASI OPERATIVI E NOVITÀ

[Scopri le sedi in programmazione >](#)